



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/01/2012

ADDI' 13/01/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTE	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 1

Oggetto:

Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche.



1 13 GEN. 2012 R

Oggetto: Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alle Risorse umane, Demanio e Patrimonio

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 2002 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modificazioni;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 2002, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario istituire il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

VISTA la nota prot. n. 514127 del 30 novembre 2011 della Direzione regionale Attività della Presidenza con la quale si trasmette il testo della modifica regolamentare di cui al presente atto, intendendosi con ciò adempiuto quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 65 del regolamento regionale n. 1 del 2002;

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, che si compone di n. 9 articoli, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle modifiche suddette.

PRESO ATTO che il presente provvedimento, in esecuzione del combinato disposto degli artt. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, e 4, 7 e 8 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 1.04.1999, non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali ma a mera informativa, non necessariamente preventiva;

All'unanimità



1 11 3 GEN. 2012 *R*

DELIBERA

Di adottare il regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 11.7 GEN. 2012



17/12/2011

CONFERMAZIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 1 *fa*
DEL 13 GEN. 2012



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N.1
(REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA
GIUNTA REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE".

Le *fa*



Art. 1

(Sostituzione della rubrica del capo II. del titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 relativo al "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale" e successive modifiche)

1. La rubrica del capo II del titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche, è sostituita dal seguente:

"CAPO II

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni."



Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 438 del regolamento regionale n. 1/2002)

1. L'articolo 438 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

Art. 438

(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il funzionamento e l'organizzazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato Comitato, in attuazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).



Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 439 del regolamento regionale n. 1/2002)

1. L'articolo 439 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

**“Art. 439
(Composizione)**

1. I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Regione tra i soggetti che abbiano maturato esperienza ed acquisito professionalità nelle materie concernenti le pari opportunità, il “mobbing” ed il contrasto alle discriminazioni. Il Comitato è composto:

- a) dal presidente, scelto tra gli appartenenti all'amministrazione regionale con comprovata esperienza maturata in organismi analoghi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
- b) dai componenti effettivi designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 e da un pari numero di dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, per i casi di assenza dei titolari, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
- c) dal responsabile della specifica struttura di supporto di cui all'articolo 441, comma 3, quale membro di diritto del comitato, in rappresentanza dell'ente;

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale, senza diritto di voto, e, in sua assenza, dal suo supplente;

3. Il vice presidente del Comitato è designato dal presidente del Comitato stesso, e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. L'attività svolta in qualità di componente effettivo e di supplente, nonché, di segretario, è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

5. Il componente del Comitato che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, viene considerato decaduto e viene richiesta la sua sostituzione. “.



Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 441 del regolamento regionale n. 1/2002)

1. L'articolo 441 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 441

(Compiti)


1. Il Comitato, svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito della tutela delle pari opportunità, del benessere lavorativo. In particolare il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) effettua, con specifico riferimento alla realtà regionale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'unione europea;
- b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini ed, in generale, la pari dignità delle persone nei luoghi di lavoro e promuove la diffusione di elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità, anche in collaborazione con l'ufficio del Consigliere di parità regionale di cui all'articolo 446 bis;
- c) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- d) propone iniziative dirette a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali morali o psicologiche nei luoghi di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di indagini di clima e ad attività di studio del fenomeno nonché azioni volte alla diffusione ed alla conoscenza del codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali di cui all'allegato "S";
- e) formula proposte di piani di azioni, interventi e progetti, anche volti all'attuazione di specifiche direttive comunitarie, nelle materie concernenti le pari opportunità, le discriminazioni in genere, nonché su ogni altra azione volta a favorire condizioni di benessere organizzativo;



e profili professionali, anche in relazione alle assunzioni, alla formazione e promozione professionale, ai passaggi di categoria e alla progressione economica all'interno della categoria, nonché alla retribuzione complessiva di fatto percepita.

3. Il Comitato si avvale per l'attività tecnico-amministrativa di una struttura di supporto operante all'interno della direzione regionale competente in materia di pari opportunità.”.



Art. 5

(Inserimento dell'articolo 443 bis nel regolamento regionale n. 1/2002)

1. Dopo l'articolo 443 del regolamento regionale n. 1/2002, è inserito il seguente:

“Art. 443 bis

(Informazione e formazione)

1. La struttura del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di formazione del personale, assume iniziative e programma interventi per sensibilizzare tutti i dipendenti sulle problematiche di cui alle presenti disposizioni, in conformità agli orientamenti definiti dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.



Art. 6

(Inserimento dell'articolo 444 bis nel regolamento regionale n. 1/2002)

1. Dopo l'articolo 444 del regolamento regionale n. 1/2002, è inserito il seguente:

"Art. 444 bis

(Collaborazione con altri organismi)

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione di altri organismi, secondo le modalità indicate dalla Direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità del 4 marzo 2011 concernente le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", ed in particolare collabora con:

- a) il Consigliere nazionale di pari opportunità, prevista dall'articolo 57 del d.lgs. 165/2001;
- b) l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;
- c) gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). "



Art. 7
(Abrogazioni)

1. Il capo III del titolo IX e gli articoli da 447 a 451 del regolamento regionale n. 1/2002 sono abrogati.



Art. 8

(Disposizione di coordinamento)

1. I riferimenti contenuti nel regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni relativi al Comitato per le pari opportunità ed al Centro anti-mobbing sono da intendere riferiti al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all'articolo 438 del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dal presente regolamento.



Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

